ORDINANZA DELLA CORTE
DELL'8 APRILE 1981[1]

Ludwigshafener Walzmühle Erling KG e altri contro Comunità economica europea

Cause riunite 197-200, 243, 245 e 247/80

Massime

Procedura — Intervento — Interesse ad intervenire — Mancanza
(Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 37)

Nelle cause riunite 197-200, 243, 245 e 247/80

LUDWIGSHAFENER WALZMÜHLE ERLING KG, con sede in Brema, E ALTRI,

ricorrenti,

contro

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

rappresentata da:

1. Il Consiglio delle Comunità europee,
2. La Commissione delle Comunità europee,

convenuti,

intervenienti:

1. COMITÉ FRANÇAIS DE LA SEMOULERIE INDUSTRIELLE,
2. GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
3. SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PÂTES ALIMENTAIRES DE FRANCE,
4. ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE BLÉ ET AUTRES CÉRÉALES.

1 — Lingua processuale: il tedesco.

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 1981, la Gewerkschaft Nahrung — Genuß — Gaststätten (Sindacato alimentazione, ristoranti, alberghi), che fa parte del Deutscher Gewerkschaftsbund (Confederazione tedesca dei sindacati), con sede in Amburgo, ha chiesto di intervenire nelle cause riunite 197-200, 243, 245 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle Erling KG, Bremen e altri c/ Consiglio e Commissione delle Comunità europee, a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.

2 Il sindacato dichiara di voler esporre l'interesse che esso attribuisce all'accoglimento della domanda delle ricorrenti, precisando che esso riguarda i problemi connessi alla lite al di fuori della domanda propriamente detta, in particolare le questioni relative all'occupazione. Esso dichiara che numerosi lavoratori qualificati occupati nelle imprese ricorrenti rischierebbero di perdere il posto a seconda dell'esito della lite ed attira l'attenzione sul fatto che a causa della fissazione ad un livello troppo elevato del prezzo del grano duro importato da paesi terzi, un certo numero di posti di lavoro sarebbe già stato colpito direttamente negli anni precedenti.

3 Il Consiglio e la Commissione sollevano eccezioni contro l'intervento del sindacato per due ordini di motivi.

4 In primo luogo, le istituzioni convenute attirano l'attenzione sul fatto che il termine per la presentazione dell'istanza di intervento il quale, a norma dell'art. 39, § 1 del regolamento di procedura, è di tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della comunicazione relativa alla presentazione del ricorso, è scaduto per tutte le cause, salvo quella n. 247/80. Secondo i convenuti, questa circostanza pone un problema di ordine processuale per il fatto che le cause sono state riunite dalla Corte, di guisa che il sindacato, qualora fosse ammesso ad intervenire nella causa 247/80, avrebbe indirettamente accesso ad una serie di procedimenti nei quali non può più intervenire.

5 In secondo luogo, il Consiglio e la Commissione sostengono che il sindacato non ha dimostrato di aver interesse all'esito della lite. Le istituzioni convenute sottolineano che i ricorsi sono diretti ad ottenere il risarcimento dei danni e sollevano solo in via indiretta la questione che, a quanto pare, interessa il sindacato, cioè la validità delle disposizioni relative alla determinazione del prezzo del grano duro, nella parte in cui tali disposizioni possono avere un'incidenza sull'attività delle imprese ricorrenti e quindi sull'occupazione.

In diritto

6 A norma dell'art. 37, 2° comma, dello Statuto della Corte, il diritto d'intervento spetta a chiunque «dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte».

7 Questo interesse dev'essere valutato in relazione all'oggetto del ricorso il quale, nel presente caso, tende al risarcimento del danno che le ricorrenti sostengono di aver subito a causa della fissazione inadeguata da parte della Comunità del prezzo del grano duro.

8 Il sindacato, in quanto organizzazione rappresentativa dei lavoratori del settore industriale di cui fanno parte le imprese ricorrenti, non ha un interesse specifico alla liquidazione di un eventuale indennizzo a tali imprese. Lo scopo della sua richiesta d'intervento consiste nel sostenere un'azione giudiziaria la quale, in caso di successo, potrebbe avere un effetto favorevole per la prosperità economica delle imprese di cui trattasi e, di conseguenza, per il livello dell'occupazione nelle stesse.

9 Un siffatto interesse, di carattere indiretto e remoto, non pare sufficiente per giustificare l'intervento in causa.

10 Per queste ragioni, e senza che sia necessario esaminare la questione di carattere processuale sollevata dal Consiglio e dalla Commissione, in relazione al fatto che il sindacato non può più intervenire in tutte le cause riunite, eccettuata la più recente, l'istanza d'intervento va respinta.

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due e U. Everling, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

così provvede:

1° L'istanza di intervento è respinta.

2° Il richiedente è condannato alle spese del procedimento di intervento.

Lussemburgo, 8 aprile 1981

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars